

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

=====

Il giorno 23 ottobre 1986, ore 10,00, l'Ufficio Centrale, costituito presso la Corte di Cassazione, composto dai Signori Magistrati:

BRANCACCIO dott. Antonio	Presidente
ARIENZO dott. Alfredo	Vice Presidente
DE MARTINO dott. Vittorio	Vice Presidente
RHO dott. Paolo	Componente
QUAGLIONE dott. Guido	"
MODIGLIANI dott. Roberto	"
NOVELLI dott. Vittorio	"
ALBANESE dott. Carlo	"
MARESCA dott. Giuseppe	"
VIRGILIO dott. Alberto	"
NOCELLA dott. Carlo	"
BATTIMELLI dott. Gabriele	"
SORRENTINO dott. Giuseppe	"
PECCHIAI dott. Giorgio	"
CHIAVELLI dott. Antonio	"
PICCININNI dott. Leo	"
LAUDATO dott. Carmine	"
ACCINNI dott. Guido	"
CECIONI dott. Giacomo	"
NARDI dott. Gennaro	"
CUOMO dott. Enrico	"
CAPUTI dott. Nicola	"
VERCELLONE dott. Paolo	"

NIGRO dott. Raffaele

"

IOFRIDA dott. Bruno

"

con l'assistenza del Segretario, sig.na Maria Teresa d'Aniello, Direttore di Sezione, si è riunito nell'Aula Fioretti del Palazzo di Giustizia a Roma, Piazza Cavour, per deliberare sulle eventuali irregolarità delle seguenti richieste di referendum popolare per l'abrogazione a norma degli art. 75 della Costituzione e 7 e 27 della legge 25.5.1970 n.352:

1) del terzultimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983 n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.", comma che reca il seguente testo: "Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n.393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.";

2) dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983 n. 8: "Norme per la erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi;", limitatamente ai commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° che recano il seguente testo:

N°

comma 1°: "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;

d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone. ";

comma 2°: "L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980. ";

comma 3°: "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge. ";

comma 4°: "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a



1200 MW, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per kW di potenza installata.";

- comma 5°: "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. ";
- comma 6°: "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente — per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera — un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto. ";
- comma 7°: "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati. ";
- comma 8°: "L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale. ";
- comma 9°: "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. ";
- comma 10°: "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari. ";
- comma 11°: "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati secondo una conven-



zione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

comma 12°: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.";

3) dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante "Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;", nonché sulla possibilità della loro concentrazione.

L'Ufficio,

OMISSIS

udita la relazione del consigliere relatore dott. Carlo Nocella, dopo ampia discussione, emette all'unanimità la seguente

"ORDINANZA

Considerato che:

a) Con ordinanza del 15.12.1980¹ pronunciata sulla richiesta di abrogazione parziale della l. 22.5.1978 n.194. recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza, l'Ufficio Centrale ha accolto l'interpretazione, aderente al dettato costituzionale, secondo la quale l'alternativa "concentrazione - separazione" potrebbe essere risolta mediante la riconduzione sotto un unico schema dei quesiti referendari, che ammettono la identica formulazione dilemmatica, con esclusione di quelli che importano una molteplicità di possibili risposte in contrasto con l'essenziale caratteristica della bipolarità, e in tale ambito ha precisato che, a norma dell'art.32 della citata legge n. 352 del 1970, l'uniformità di materia indica l'identità della richiesta nei suoi contenuti obiettivi mentre l'analogia può includere l'ipotesi di proposizioni legislative omogenee, anche se inserite in corpi normativi distinti.

b) Il requisito dell'omogeneità secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 16 del 7.2.1978 e conformi) dev'essere inteso nel senso che "l'unitarietà della proposta abrogativa emerge dalla constatata esistenza di un principio comune, univocamente ispiratore delle norme investite, e della parallela univocità delle conseguenze abrogative, in modo da consentire una scelta

libera dell'elettore, con particolare riguardo alla necessità che le conseguenze dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale dell'istituto del referendum, cioè la libera, consapevole e precisa espressione della volontà popolare in ordine ai quesiti proposti".


c) Nei tre quesiti referendari sulle centrali elettronucleari si riscontra l'omogeneità nel senso accennato. Il primo quesito è diretto all'abrogazione "del terzo ultimo comma dell'art. unico della l. 2.8.1975 n. 393, riguardante la localizzazione delle centrali elettronucleari il secondo quesito è diretto all'abrogazione dello stesso articolo unico limitatamente ai commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12° nel testo riportato, riguardanti, nel loro sostanziale complesso la concessione di contributi ai comuni e alle regioni, la ripartizione di essi e le modalità della loro corresponsione; il terzo quesito è diretto all'abrogazione dell'art. unico, I° co. della l. 18 - dicembre 1973 sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'energia elettrica limitatamente alle parole "la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari" e riguarda quindi una limitazione delle finalità istituzionali dell'ENEL in relazione all'abolizione delle centrali



Handwritten signature or mark.

elettronucleari. Tutti i suddetti quesiti, anche se i primi due ineriscono all'abrogazione di norme contenute nello stesso testo legislativo, mentre il terzo inerisce all'abrogazione di norme contenute in testo legislativo diverso, presentano nei loro contenuti sostanziali una matrice comune, perché involgono nella richiesta forma dilemmatica, implicante univocità di risposta, un problema unitario e si propongono l'unico obiettivo di preludere la possibilità dell'istituzione e del funzionamento delle centrali elettronucleari nel territorio nazionale.

d) Nel primo quesito é però erroneamente indicato come "terzultimo comma" quello che nel complesso normativo risulta essere il penultimo, atteso che l'ultimo periodo di chiusura "La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti" non fa parte del testo legislativo: l'inserzione si concreta nella semplice e formale attribuzione del numero all'atto normativo, già perfezionato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e costituisce pertanto un elemento esteriore e perciò estraneo alla parte normativa. L'errore, di carattere non essenziale, risulterebbe però sanato nell'attuazione della proposta concentrazione, atteso che il "terzultimo comma" (come tale indicato anziché come penultimo) assumerebbe nella indicazione successiva di



tutti i commi dello stesso articolo di legge, investito dalla richiesta abrogativa, il numero progressivo successivo al 12° e cioè il 13°.

P.Q.M.

propone ai presentatori delle tre richieste di referendum sulle centrali elettronucleari la concentrazione dei tre quesiti suestesi in un unico quesito formulato nei termini seguenti:

« ""Volete voi l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983 n. 8: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.", limitatamente ai commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13° che recano il seguente testo:



comma 1°: " Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, l'ENEL è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;

c) lire 0,25 per ogni kWh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW;

d) un contributo per ciascun kW di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:

lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari;

lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone. ";

comma 2°: "L'ENEL è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980. ";

comma 3°: " Dai contributi previsti al comma precedente, e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'ENEL in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge. ";

comma 4°: " Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile, non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone e di potenza nominale non inferiore a



1200 MW., entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'ENEL è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per kW di potenza installata.";

comma 5°: "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.";

comma 6°: "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'ENEA è tenuto a corrispondere annualmente — per il tempo e sino al limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera — un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.";


comma 7°: "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati.";

comma 8°: "L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.";

comma 9°: "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.";

comma 10°: "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.";

comma 11°: "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni interessati, secondo una conven-



zione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.";

comma 12°: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le regioni che prevedano a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti.".

comma 13°: "Qualora, entro i termini fissati dall'articolo 2, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, non sia stata perfezionata la procedura per la localizzazione delle centrali elettronucleari, la determinazione delle aree suscettibili di insediamento è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo presente le indicazioni eventualmente emerse nella procedura precedentemente esperita.";

nonchè l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante "Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;" " ? »

L'Ufficio dispone che un estratto del presente verbale, nella parte relativa all'ordinanza che propone la concentrazione, sia notificata ai promotori delle tre richieste, Signori:

- 1) NEGRI Giovanni
- 2 PAISSAN Mauro

- 3) SEMENZATO Stefano
- 4) Giuseppè CALDERISI
- 5) Maria Teresa Giuseppina DI LASCIA
- 6) REALACCI Ermete.


Assegna agli stessi il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, ai fini della presentazione di eventuali deduzioni scritte.

Del che è verbale, chiuso alle ore 11.

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO




E' estratto conforme all'originale.

Roma, 28 ottobre 1936



IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Maria Teresa d'Aniello)



Si notificchi ai Signori:

- 1) Negri Giovanni
- 2) PAISSAN Mauro
- 3) SEMENZATO Stefano
- 4) CALDERISI Giuseppe
- 5) DI LASCIA Maria Teresa Giuseppina
- 6) REALACCI Ermete

tutti elettivamente domiciliati in Roma,

Via Farini n. 62, presso il Comitato Promotore.
Referendum.

Roma, 28 ottobre 1986



IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Maria Teresa d'Aniello)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atto io sottoscritto Aiutante Ufficiale
Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di
Appello di Roma, ho notificato copia del presente atto
al Sig. Negri Giovanni, Pansani Mauro,

~~Simone Stefano~~ Calabrese, Giuseppe.

Di lasciare Maria Teresa Giuseppina, Realacci Ernesto
Tutti elettramente domiciliati presso il
Comitato Promotore Referendum in Roma
Via Farini n. 62

Mediante consegna fatta, per quanto a mani
di persona, qualificata per Lucrezio
Stefano medico di via 170

che ne cura la consegna in sua assenza precaria.

28 OTT. 1986

